

Orio al Serio, 29 Aprile 2019

Ai Sigg. Clienti

Loro sedi

OGGETTO: OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal **1° Luglio 2019** i commercianti al dettaglio e gli esercenti attività assimilate (**chiunque abbia l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e/o della ricevuta fiscale**) con **volume d'affari superiore a 400.000 euro**, saranno tenuti ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in luogo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Per i contribuenti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro, tale obbligo scatterà dal **1° Gennaio 2020**.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica potranno essere effettuate attraverso:

- Registratori di cassa telematici, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 Ottobre 2016;
- Altri strumenti che garantiscono comunque la sicurezza e l'inalterabilità dei dati (a tal fine sarà emanato un apposito provvedimento).

In caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata o omessa comunicazione, **la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000**.

Al fine di supportare gli esercenti nelle spese che dovranno sostenere per aggiornare o acquisire dei nuovi registratori di cassa, **il Governo ha istituito un contributo, concesso come credito d'imposta, che copre il 50% della spesa sostenuta:**

- ✓ Fino ad un massimo di € 250 per l'acquisto di nuovi registratori di cassa;
- ✓ Fino ad un massimo di € 50 per l'adattamento di quelli già posseduti.

Il credito sarà utilizzabile in F24:

- Solo se le spese sostenute per l'acquisto o l'adattamento dei registratori sono state effettuate con modalità tracciabile;
- A partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa al costo sostenuto;
- Utilizzando esclusivamente i servizi telematici Fisco On Line o Entratel.

Con la risoluzione n. 1 del 01.03.2019 è stato istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d'imposta:

- ✓ Sezione ERARIO
- ✓ Codice tributo 6899
- ✓ Anno di riferimento anno in cui si è sostenuta la spesa.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Cagnoli
